

N. 4/18
SOVR.

4/2018 SOVRAINDEBITAMENTO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

(dott. Rosario AMMENDOLIA)

DECRETO

(art. 10, comma 1, L. 27/1/2012, n. 3)

Il Giudice dott. Rosario Ammendolia,

VISTO il ricorso ex art. 6 e 7, l. 3/2012, proposto da Claudio Carlo Mario BISSO, nato a Genova il 7/7/1956, residente in Genova, via Pietro Bozzano 8/17, C.F. BSSCDC56L07D969C, depositato in data 21/2/2018, per l'omologazione di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

RILEVATO che, allo stato degli atti, la proposta di accordo sembra soddisfare i requisiti previsti e richiamati dall'art. 10, comma 1 della L. 3/2012, **RISERVATA**, all'esito dell'udienza e sentito il creditore cessionario CREDITS S.P.A., la valutazione di ammissibilità della cd. "risoluzione del contratto di finanziamento con cessione del quinto" stipulato con CREDITIS s.p.a.;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del **professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi**, Maurizio CIVARDI, con studio in Genova, Piazza Verdi 4/8, E-mail: m.civardi@cert.aconet.it;

visto l'art. 10 L. 3/2012;

FISSA

l'udienza del 19/4/2018, ore 12.30, per la comparizione del ricorrente, anche alla presenza del professionista nominato per la composizione della crisi, per la verifica dei consensi già prestati dai creditori e della insussistenza di iniziative o atti in frode ai creditori, che impongano la revoca del presente decreto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 3/2012;

all'udienza potranno partecipare i creditori;

AVVISA

- 1) che i creditori potranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al professionista nominato per la composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, **ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI CUI SOPRA E CHE, IN MANCANZA, SI RITIENE CHE ABBIANO PRESTATO CONSENSO ALLA PROPOSTA NEI TERMINI IN CUI E' STATA LORO COMUNICATA;**
- 2) che, ai fini dell'omologazione, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti;
- 3) che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;
- 4) che non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertenza che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

AVVERTE

- a) che, a decorrere dalla data di deposito del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
- b) che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- c) che l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
- d) che l'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito;
- e) che l'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- f) che l'accordo é altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

DISPONE

che, a cura del professionista sopra nominato per la composizione della crisi e a spese del ricorrente, venga data pubblicità della proposta e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, almeno trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la composizione della crisi entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**

DISPONE ALTRESI'

che il ricorrente dia comunicazione, almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui sopra, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto.

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al professionista nominato per la composizione della crisi e al ricorrente.

Genova, 27/2/2018

IL GIUDICE
Dott. Rosario AMMENDOLIA


Depositato in Cancelleria

il 27/3/18

Il Cancelliere

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Antonella Bianco



Spettabili Creditori
Banca Carige S.p.A.
Agos Ducato S.p.A.
Creditis S.p.A.
Findomestic Banca S.p.A.

Genova, 20 febbraio 2018

Oggetto: Proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Spettabili creditori,

il sottoscritto **Claudio Carlo Mario Bisso** nato Genova, il 07/07/1956 e residente in Genova, in Via Pietro Bozzano n. 8/17, Codice Fiscale BSSCDC56L07D969C con l'ausilio del Gestore della Crisi, Dott. Maurizio Civardi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, con studio in Genova, Piazza Verdi 4/8 e l'assistenza del proprio legale Avv. Pierpaolo Curri

premesso che

- (i) contestualmente alla presente proposta il sottoscritto Claudio Carlo Mario Bisso ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- (ii) il ricorso contiene tutto quanto previsto dall'art. 9 della legge 3/2012 e ad esso sono allegati tutti i documenti il cui deposito è obbligatorio per legge nonché tutti i documenti utili all'esame della presente proposta;
- (iii) I debiti del signor Claudio Carlo Mario Bisso alla data del 31 ottobre 2017 (data di riferimento del piano) sono riassunti nella seguente tabella (dove sono indicati i debiti scaduti o che andranno a scadere nel periodo dei cinque anni previsti dal piano):

Creditori	Causale	Debito
Prededuzione		€ 8.801,13
Banca Carige S.p.A. ipotecaria	Mutuo n. 103/2043275/004	
	Mutuo n. 103/2043275/005	
	Sub-Totale	€ 34.440,00
Agenzia delle Entrate privilegiata	Tassazione separata TFR	€ 550,58
Banca Carige S.p.A.	Conto Corrente n. 21030/18/15	€ 5.287,52
Agos Ducato S.p.A.	Finanziamento Personale n. 056214015	€ 30.980,36
	Carta di credito n.***3275	€ 2.136,45
	Sub-Totale	€ 33.116,81
Creditis S.p.A.	Finanziamento Personale n. CO 212552	€ 48.528,00
	Cessione del quinto della pensione n. CQ38848	
	Sub-Totale	€ 48.528,00
Findomestic Banca S.p.A.	c/c 10062112216692	
	c/c 20156280996101	€ 21.613,39
	Finanziamento	
	Sub-Totale	€ 21.613,39
Totale Passivo		€ 143.536,30
Totale passivo Chirografario		€ 108.545,72

- (iv) Il signor Claudio Carlo Mario Bisso, al fine di formulare una proposta ai propri creditori mette direttamente a disposizione una quota delle proprie entrate per euro 250 mensili per cinque anni oltre all'importo di euro 25.000 che verranno erogati da Fondazione Antiusura San Maria del Soccorso ONLUS subordinatamente alla omologa del presente accordo, questi ultimi da restituire in cinque anni per un importo pro rata di euro 440 mensili;
- (v) Il signor Claudio Carlo Mario Bisso precisa che la quota delle proprie entrate messa a disposizione dei creditori è la somma massima disponibile al netto delle spese mensili della propria famiglia come attestate dal Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- (vi) Il signor Claudio Carlo Mario Bisso si impegna altresì a proseguire il regolare pagamento del rimborso delle rate di mutuo in essere con Banca Carige S.p.A. (per la parte ipotecaria) e di proseguire il regolare pagamento della rateazione concordata con Agenzia delle Entrate (scadenti il 28 febbraio ed il 31 maggio 2018).
- (vii) pertanto, al termine dei cinque anni previsti dal piano di ristrutturazione sottostante il presente accordo il signor Claudio Carlo Mario Bisso assicura di mettere a disposizione dei propri creditori una somma pari ad euro 74.440,00 come riepilogato nel seguente prospetto:

ATTIVO	
Finanziamento agevolato Fondo Antiusura	25.000,00 €
Quota della pensione a disposizione dei creditori chirografari	15.000,00 €
Quota della pensione a disposizione del creditore ipotecario	34.440,00 €
Totale	74.440,00 €

Tutto quanto sopra premesso, il signor Claudio Carlo Mario Bisso formula la presente proposta di accordo:

1. Claudio Carlo Mario Bisso si obbliga al pagamento a favore dei propri creditori a decorrere dalla data di intervenuta definitiva omologa del presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 3/2012 secondo i seguenti termini e modalità (la soddisfazione assicurata a ciascun creditore viene d'ora in avanti anche indicata come "somma concordata"):

Creditori	Soddisfazione	
Prededuzione	100%	€ 8.801,13
Banca Carige S.p.A. ipotecaria		
	100%	€ 34.440,00
Agenzia delle Entrate privilegiata	100%	€ 550,58
Banca Carige S.p.A.	26%	€ 1.374,76
Agos Ducato S.p.A.		
	26%	€ 8.610,37
Creditis S.p.A.		
	31%	€ 15.043,68
Findomestic Banca S.p.A.		
	26%	€ 5.619,48

- il pagamento del debito, nella misura sopra indicata, avverrà:

1.1. quanto ad un acconto pari ad euro 26.648,00 entro 60 gg. dalla data di omologa del presente accordo;

Tale acconto consentirà di pagare:

- il 100 % delle spese di prededuzione;
- il 100% delle rate del debito verso Agenzia delle Entrate mediante ravvedimento operoso delle rate scadenti il 28 febbraio ed il 31 maggio 2018;
- le rate di mutuo che andranno a scadere in tale periodo
- una quota proporzionata della soddisfazione promessa ai creditori chirografari secondo le seguenti misure:

Carige S.p.A.	724,35
Agos Ducato S.p.A.	4.536,72
Findomestic Banca S.p.A.	2.960,85
Creditis S.p.A.	7.926,37

1.2. quanto al saldo pari al residuo euro 40.020,00 entro cinque anni a decorrere dalla data di omologa del presente accordo.

- con il pagamento della somma concordata ogni creditore rimette il residuo debito e dichiara di nulla avere più a che pretendere dal signor Claudio Carlo Mario Bisso per i crediti oggetto della procedura.

Tutti i termini di pagamento indicati nel presente Accordo si intendono espressamente stabiliti a favore del Debitore.

Articolo 2

Le Parti espressamente convengono che le pattuizioni contenute nel presente Accordo sostituiscano, nella disciplina dei loro reciproci rapporti, ogni altra

pattuizione vertente sul medesimo oggetto, ancorché contenuta in più articolati contratti.

Su ogni somma che Claudio Carlo Mario Bisso dovrà corrispondere in forza del presente Accordo non decorreranno interessi di sorta per la dilazione concessa.

Sino all'integrale pagamento della somma concordata, il Creditore si obbliga espressamente (a) a non iniziare e/o a non proseguire e, [ove iniziate, ad abbandonare o rinunciare] ogni e qualsiasi azione per il pagamento del Debito quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – azioni per l'esecuzione coattiva individuale del Debito (ivi incluse eventuali azioni atte a far valere la decadenza di Claudio Carlo Mario Bisso dal beneficio del termine, ovvero l'inadempimento di Claudio Carlo Mario Bisso alle obbligazioni di pagamento a suo carico, nonché qualsiasi altro evento che possa dar luogo al venir meno del relativo rapporto contrattuale sottostante); (b) ad astenersi dall'intraprendere nei confronti di Claudio Carlo Mario Bisso azioni individuali di natura cautelare per la salvaguardia dei propri crediti oggetto dell'Accordo.

Articolo 3

Il signor Claudio Carlo Mario Bisso si obbliga ed eseguire tutti i pagamenti, secondo le modalità infra indicate, entro 5 anni dalla data di omologa definitiva del presente accordo.

Articolo 4

Il signor Claudio Carlo Mario Bisso si obbliga a non richiedere nuovi finanziamenti e/o a concludere contratti per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento mediante carte di credito con Banche e/o altri Istituti Finanziari a ciò abilitati per tutto il periodo previsto dal piano e pertanto per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di omologa del presente accordo e si obbliga a chiedere l'ammissione ad un percorso terapeutico di riabilitazione presso il SERT per ludopatie

Articolo 5

5.1. Il signor Claudio Carlo Mario Bisso si obbliga e presta sin d'ora il proprio consenso ad aprire un rapporto di conto corrente con Banca Carige con firma congiunta con il liquidatore che verrà nominato dal Tribunale e sul quale verserà mensilmente la somma di euro 250,00. Il signor Bisso non potrà eseguire alcun prelievo da tale conto corrente se non con la firma congiunta del liquidatore e su tale rapporto di conto corrente non verranno emesse carte di debito e/o assegni.

5.2 Il signor Claudio Carlo Mario Bisso propone lo scioglimento dell'attuale rapporto di conto corrente con Banca Carige S.p.A. e la contestuale apertura presso il medesimo istituto di credito di un nuovo conto corrente su cui accreditare la pensione.

5.3. Il signor Claudio Carlo Mario Bisso si obbliga e presta sin d'ora il proprio consenso a che il Liquidatore comunichi a INPS che per tutta la durata del piano il conto corrente di accredito della pensione sia tale nuovo rapporto di conto corrente e si impegna e presta il proprio consenso a trasmettere al liquidatore

trimestralmente per tutta la durata del piano gli estratti di tale conto corrente sul quale viene accreditata la pensione.

Articolo 6

Il presente accordo è sospensivamente condizionato alla positiva omologa dell'accordo medesimo da parte del Tribunale nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con osservanza

Claudio Carlo Mario Bisso

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Bisso', written in a cursive style.

